



Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 12-06-2025

DELIBERAZIONE n. 15 del 12-06-2025

OGGETTO: INCENTIVI AGLI ALLACCIAIMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di Giugno, alle ore 17:00, presso la sede aziendale a Lecco, in Corso Matteotti n. 9, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", del quale sono componenti:

| Componenti | Referenza | Presente | Assente |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| BONAITI MARCO DOMENICO | Presidente | X | |
| MONTANELLI PIERGIOVANNI | Vice Presidente | | X |
| COLOMBO MATTEO | Componente | X | |
| CITTERIO CRISTINA MARIA | Componente | X | |
| INVERNIZZI PIER LUIGI | Componente | X | |

4

1

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa la Direttrice ELENA ARENA, che redige il verbale della seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 08-07-2024, di approvazione dell'aggiornamento dello schema regolatorio per la predisposizione tariffaria relativa al quarto periodo regolatorio 2024-2029, costituito dalla seguente documentazione:

- a) il programma degli interventi (Pdl);
- b) il piano economico finanziario (PEF);
- c) la convenzione di gestione, che è stata aggiornata relativamente alle seguenti parti:
 - convenzione di gestione;
 - regolamento del servizio parti A e B;

DATO ATTO che, con l'aggiornamento del regolamento del servizio parte B, l'Ufficio d'ambito ha inteso, tra l'altro, precisare le modalità attraverso le quali dare attuazione alle previsioni del Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6, articolo 5, commi 1, 5 e 10, limitando l'onere a carico dell'utenza a quello corrispondente ad una distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura inferiore o uguale a 15 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. Oltre tale distanza l'Ufficio d'ambito ha ritenuto di dover distinguere i casi in cui la fognatura pubblica può funzionare a gravità dai casi in cui si rende necessario un sollevamento dei reflui. Nella prima situazione (rete fognaria pubblica con funzionamento a gravità), l'obbligo disciplinato dal primo periodo del comma 5 citato (comma 5 dell'articolo 5 del RR 6/2019) viene adempiuto dal gestore del servizio idrico integrato, che provvederà ad estendere la rete di pubblica fognatura per il tratto mancante fino a massimo ulteriori 35 metri, eventualmente estendibili di altri 12 metri per ogni abitante in più oltre il numero di 3. Con quest'ultima progressione si è inteso dare attuazione al secondo periodo del medesimo comma 5 citato. Nella seconda situazione (rete fognaria pubblica con funzionamento in pressione), si è ritenuto applicabile il comma 10 dell'articolo 5 del RR 6/2019, assumendo che i costi da sostenere per la realizzazione e la conduzione di una stazione di sollevamento e relativa condotta di mandata - in aggiunta alla tubazione di innesto degli scarichi dell'utenza - siano giustificati solo in caso di una pluralità di utenze corrispondenti almeno a 50 abitanti equivalenti. Dunque per abitazioni isolate o per nuclei di consistenza inferiore a 50 AE, che per allacciarsi alla fognatura debbano posare condotte di mandata in pressione di lunghezza superiore a 15 metri in pubbliche vie o servitù attivabili, non vige l'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura. Le acque reflue (domestiche o assimilate) provenienti da questi edifici, pur essendo all'interno di un agglomerato, devono essere trattate localmente con Sistemi Individuali Appropriati (IAS) nel rispetto dell'art. 8 del RR 6/2019 e dell'allegato C allo stesso, previo rilascio dell'autorizzazione dalla Provincia al titolare dello scarico, cui compete la realizzazione e conduzione dello IAS con oneri privati;

PRECISATO che entro i 15 metri di distanza - intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili, con l'aggiornamento del regolamento del servizio parte B è stata disciplinata una condizione di esclusione dall'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura in caso di dislivello superiore a 10 metri tra il piano della strada su cui corre la fognatura ed il piano inferiore o sottostante del terreno ove è presente la raccolta delle acque reflue della proprietà privata;

DATO ATTO che, con l'aggiornamento del regolamento del servizio parte B, l'Ufficio d'ambito si è altresì riservato (articolo 33, comma 6), al fine di incentivare i corretti allacciamenti alla rete fognaria

all'interno dell'agglomerato, di valutare l'adozione di provvedimenti volti all'erogazione di contributi a favore dell'utenza, finalizzati alla tutela dell'ambiente;

VALUTATO che l'incentivo possa più efficacemente tradursi nella realizzazione gratuita da parte del Gestore del servizio idrico integrato di una parte delle infrastrutture dell'allacciamento stesso;

RITENUTO opportuno, fermo restando il rispetto del livello minimo del servizio per l'immissione in fognatura (il posizionamento della fognatura deve essere tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 metri sotto il piano stradale senza sollevamenti), sussidiare le utenze che, in virtù delle scelte progettuali relative al tracciato della fognatura pubblica, si trovano in condizione di dover sollevare le proprie acque reflue (domestiche o assimilate) per adempiere all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria;

STIMATA, sulla base di un'indagine di mercato, l'entità dell'onere aggiuntivo per le utenze che per l'allacciamento alla fognatura devono dotarsi di un sistema di sollevamento delle proprie acque reflue (domestiche o assimilate);

VALUTATO che tale onere possa essere commisurato ai costi di realizzazione della porzione di allacciamento in caduta dal pozzetto di calma alla rete;

RITENUTO dunque opportuno prevedere a favore delle utenze che per adempiere all'obbligo di allacciamento alla fognatura devono dotarsi di un sistema di sollevamento delle proprie acque reflue (domestiche o assimilate) che la porzione di allacciamento in caduta dal pozzetto di calma alla rete venga realizzata gratuitamente da parte del Gestore del servizio idrico integrato;

RITENUTO opportuno altresì, al fine di una maggior tutela dell'ambiente, pur in assenza dell'obbligo, di incentivare l'allaccio alla fognatura in alternativa alla realizzazione/mantenimento di IAS;

VALUTATO, con riferimento alla condizione di esclusione individuata nel dislivello superiore a 10 metri tra il piano della strada su cui corre la fognatura ed il piano inferiore o sottostante del terreno ove è presente la raccolta delle acque reflue della proprietà privata, che l'incentivo possa consistere nella realizzazione gratuita da parte del Gestore del servizio idrico integrato dell'intero allacciamento posato su pubblica via fino ad una distanza massima dalla pubblica fognatura di 15 metri, oltre alla fornitura gratuita del restante tratto di tubazione fino alla stazione di sollevamento privata;

VALUTATO, per abitazioni isolate o per nuclei di consistenza inferiore a 50 AE che per allacciarsi alla fognatura debbano posare condotte di mandata in pressione di lunghezza superiore a 15 metri su pubbliche vie, che l'incentivo possa consistere nella realizzazione gratuita da parte del Gestore del servizio idrico integrato della porzione di allacciamento consistente nella condotta di mandata in pressione secondo una diversa articolazione in funzione del dislivello tra il piano della strada su cui corre la fognatura ed il piano inferiore o sottostante del terreno ove è presente la raccolta delle acque reflue della proprietà privata e precisamente:

- per dislivello inferiore o uguale a 10 metri, limitatamente al tratto posato su pubblica via eccedente i primi 15 metri e fino ad una distanza massima dalla pubblica fognatura di 35 metri, eventualmente estendibili di altri 12 metri per ogni abitante in più oltre il numero di 3, fino ad un massimo di 285 metri a carico del gestore e 300 metri complessivi, oltre alla fornitura gratuita del restante tratto di tubazione fino alla stazione di sollevamento privata;
- per dislivello superiore a 10 metri, dell'intero allacciamento posato su pubblica via fino ad una distanza massima dalla pubblica fognatura di metri 50 + altri 12 per ogni abitante in più oltre il numero di 3 fino ad un massimo di 300 metri complessivi, oltre alla fornitura gratuita del restante tratto di tubazione fino alla stazione di sollevamento privata;

RITENUTO che i tratti di allacciamento posati su pubblica via e realizzati con oneri a carico del gestore debbano essere manutenuti dal gestore, fatta salva la possibilità di quest'ultimo di rivalersi nei confronti dell'utente ove il danno sia causato dal malfunzionamento delle infrastrutture realizzate dallo stesso (es.: sovrapressioni determinate dall'impianto di sollevamento privato);

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

1. di incentivare l'allacciamento alla pubblica fognatura prevedendone la realizzazione gratuita da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) nei seguenti limiti:

- a favore delle utenze che per adempiere all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura (distanza ≤ 15 metri e dislivello ≤ 10 metri) devono dotarsi di un sistema di sollevamento delle proprie acque reflue (domestiche o assimilate), limitatamente alla porzione di allacciamento in caduta dal pozzetto di calma alla rete di pubblica fognatura, oltre alla fornitura gratuita del restante tratto di tubazione fino alla stazione di sollevamento privata;
- al fine di una maggior tutela dell'ambiente, a favore delle utenze che, pur in assenza dell'obbligo, presentino al Gestore istanza di allacciamento alla pubblica fognatura in alternativa alla realizzazione/mantenimento di Sistemi Individuali Appropriati (IAS), nel rispetto dei seguenti limiti:

| | |
|---|---|
| distanza ≤ 15 metri, dislivello > 10 metri | porzione di allacciamento posato su pubblica via, oltre alla fornitura gratuita del restante tratto di tubazione fino alla stazione di sollevamento privata |
| distanza > 15 metri, dislivello ≤ 10 metri | porzione di allacciamento posato su pubblica via eccedente i primi 15 metri e fino ad una distanza massima dalla pubblica fognatura di 35 metri, eventualmente estendibili di altri 12 metri per ogni abitante in più oltre il numero di 3, fino ad un massimo di 285 metri a carico del gestore, oltre alla fornitura gratuita del restante tratto di tubazione fino alla stazione di sollevamento privata |
| distanza > 15 metri, dislivello > 10 metri | porzione di allacciamento posato su pubblica via fino ad una distanza massima dalla pubblica fognatura di metri 50 + altri 12 per ogni abitante in più oltre il numero di 3 fino ad un massimo di 300 metri complessivi, oltre alla fornitura gratuita del restante tratto di tubazione fino alla stazione di sollevamento privata |

Il Gestore rimane responsabile della manutenzione del tratto di allacciamento posato su pubblica via, fatta salva la possibilità di rivalersi nei confronti dell'utente ove il danno sia causato dal malfunzionamento delle infrastrutture realizzate dallo stesso (es.: sovrapressioni determinate dall'impianto di sollevamento privato);

2. di stabilire che la realizzazione da parte del Gestore di quanto previsto al precedente punto 1 è subordinata alla preliminare realizzazione dei lavori di allacciamento in proprietà privata;
3. di precisare che gli incentivi previsti al precedente punto 1 si applicano solo ad abitazioni ed insediamenti esistenti;
4. di stabilire che gli incentivi sono applicabili limitatamente alle acque reflue domestiche o assimilate. In caso di utenze diverse dalle utenze domestiche residenti, gli abitanti equivalenti si calcolano come rapporto (arrotondato per difetto all'unità) tra la media aritmetica degli ultimi tre coefficienti Ca di cui all'Articolo 10 del TIMSI ed un consumo *pro-capite* assunto pari a 73 mc/anno;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Lario Reti Holding;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni dell'ATO ed alla Provincia di Lecco;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Azienda per almeno 60 giorni.

Della presente decisione si è redatto verbale sottoscritto come di seguito.

Lecco, 12-06-2025

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
MARCO DOMENICO BONAITI

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
ELENA ARENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale